

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI  
PROVINCIA DI MANTOVA

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 13.09.1995  
Modificato con deliberazione C. C. n. 22 del 22.05.2002  
Modificato con deliberazione C. C. n. 61 del 23.10.2003  
Modificato con deliberazione C.C. n. 04 del 28/02/2005  
Modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 28.11.2005  
Modificato con deliberazione C.C. n. 13 del 31.03.2008

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Competenze

Articolo 3 Responsabilità

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

### **CAPO II – DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI**

Articolo 6 depositi di osservazione ed obitori

### **CAPO III – FERETRI**

Articolo 7 Deposizione dalla salma nel feretro

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri

Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

### **CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 12 Modalità di trasporto e percorso

Articolo 13 Trasporti Funebri e Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Articolo 14 Trasporti gratuiti e pagamenti

Articolo 15 Orario dei trasporti e modalità

Articolo 16 Norme generali per i trasporti

Articolo 17 Riti religiosi

Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti

## **TITOLO II**

### **CAPO I – CIMITERI**

Articolo 24 Elenco cimiteri

Articolo 25 Disposizioni generali – Vigilanza

Articolo 26 Ammissione nel cimitero

### **CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Articolo 27 Disposizioni generali

Articolo 28 Piano regolatore cimiteriale

### **CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Articolo 29 Inumazione

Articolo 30 Cippo

Articolo 31 Tumulazione

Articolo 32 Deposito provvisorio

#### **CAPO IV – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

Articolo 33 Esumazioni ordinarie

Articolo 34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 35 Esumazione straordinaria

Articolo 36 Estumulazione

Articolo 37 Esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento

Articolo 38 Raccolta delle ossa

Articolo 39 Oggetti da recuperare

Articolo 40 Disponibilità dei materiali

#### **CAPO V – CREMAZIONE**

Articolo 41 Crematorio

Articolo 42 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Articolo 43 Urne cinerarie

#### **CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI**

Articolo 44 Orario

Articolo 45 Disciplina dell'ingresso

Articolo 46 Divieti speciali

Articolo 47 Riti funebri

Articolo 48 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Articolo 49 Fiori e piante ornamentali

Articolo 50 Materiali ornamentali

### **TITOLO III – CONCESSIONI**

#### **CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Articolo 51 Sepolture private

Articolo 52 Durata delle concessioni

Articolo 53 Modalità di concessione

Articolo 54 Uso delle sepolture private

Articolo 55 Manutenzione

#### **CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

Articolo 56 Divisione, subentri

Articolo 57 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Articolo 58 Rinuncia a concessione di cappelle o tombe della durata di 99 anni o perpetua

#### **CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

Articolo 59 Revoca

Articolo 60 Decadenza

Articolo 61 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 62 Estinzione

### **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Articolo 63 Accesso al cimitero

Articolo 64 Responsabilità – Deposito cauzionale  
Articolo 65 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

#### **CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI**

Articolo 66 Funzioni – Licenza  
Articolo 67 Divieti

#### **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

##### **CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE**

Articolo 68 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti  
Articolo 69 Mappa  
Articolo 70 Annotazioni in mappa  
Articolo 71 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali  
Articolo 72 Schedario dei defunti  
Articolo 73 Scadenziario delle concessioni

##### **CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 74 Efficacia delle disposizioni del Regolamento  
Articolo 75 Cautele  
Articolo 76 Dirigente Responsabile del servizio di polizia municipale  
Articolo 77 Concessioni pregresse  
Articolo 78 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio  
Articolo 79 Rinvio alle norme

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Oggetto**

IL presente regolamento, in osservazione delle disposizioni in cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, su trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Competenze**

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8 giugno 1990 n. 142, compatibile con la natura delle funzione da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

(3) In caso di gestione in economia la funzione e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 51 della L. 8/6/1990 n.142.

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 22, 23 e 25 dalla L. 8/6/1990 n. 142 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di nome e condizioni in caso di concessione.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Responsabilità**

(1) Il comune cura che all'interno dei comuni siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Servizi gratuiti e a pagamento**

(1) Sono garantiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge specificati dal regolamento.

(2) Sono comunque gratuiti i seguenti servizi:

- (a) la visita necroscopica;
- (b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- (c) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;

il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;

- (d) l'inumazione in campo comune;
- (e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- (f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- (g) il feretro per le salme di persone i cui famigliari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- (h) l'esumazione e l'estumulazione dei feriti che, su disposizione del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, vengono rimossi alla scadenza della concessione;
- (i) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conseguenti alle esumazioni o estumulazioni del precedente punto 1).

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di chi formano parte integrante e contestuale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2comma, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolare servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 5

### Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- (a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- (b) copia di presente regolamento;
- (c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- (d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza e di revoca della concessione.

## CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

### ARTICOLO 6

#### Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il comune provvede al deposito di osservazione nella Camera Mortuaria del Cimitero.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, compresi i famigliari.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione nei locali della Camera Mortuaria, nei quali è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso da l Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultati dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### CAPO III – FERETRI

#### ARTICOLO 7

##### Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### ARTICOLO 8

##### Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

(2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico dell'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

(3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### ARTICOLO 9

##### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

(a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intagliato, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

(b) per tumulazione:

- la salma deve essere rinchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

(c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

(d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorsi non superiori ai 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. Dal comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettive-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se nel caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della USL, o del suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## ARTICOLO 10

### Fornitura gratuita di feretri

(1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

## ARTICOLO 11

### Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3)Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

## ARTICOLO 12

### Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguono il percorso più breve.

(3) nessuna altra sosta, salvo di vasi di forza maggiore, diverse dalle rituali, occorre la preventiva del Sindaco.

(4) Ove i cortei, per numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### ARTICOLO 13

#### Trasporti Funebri e Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

(1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925.

(3) Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

(4) Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art.19/3 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nella misura del 50% di quella stabilita per i trasporti, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

(5) La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art.7 del D.P.R. 285/90.

(6) La privativa è limitata alla forma della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

(7) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti normali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

(8) Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi.

### ARTICOLO 14

#### Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art.10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

(2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

(3) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

## ARTICOLO 15

### Orario dei trasporti e modalità

(1) Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

(2) E' consentito l'accompagnamento della salma con corteo dall'abitazione alla Parrocchiale. Tutti i trasporti dalla Parrocchiale al Cimitero comunale dovranno essere effettuati con accompagnamento su veicoli.

(3) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(4) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

(5) Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

(6) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

## ARTICOLO 16

### Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o in fine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale prese in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnato al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## ARTICOLO 17

### Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## ARTICOLO 18

### Trasferimenti di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui gli artt.19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista all'estero.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi igieni pubblici dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'intero dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranza.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corte e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### ARTICOLO 19

#### Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

### ARTICOLO 20

#### Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di Salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla -Osta del dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato relativo alla verifica di cui all'art. 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 , secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13/4).

(7) Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco , osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

(9) L'esumazione o l'estumulazione del feretro richieste dal privato, finalizzate alla traslazione della salma all'interno del Cimitero o in Cimitero di altro Comune, sono a carico del privato stesso.

#### ARTICOLO 21

##### Trasporti in luoghi diversi dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

#### ARTICOLO 22

##### Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di altri Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

#### ARTICOLO 23

##### Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

(2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

(3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

### TITOLO II – CIMITERI

#### CAPO I CIMITERI

#### ARTICOLO 24

##### Elenco cimiteri

(1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1937 n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento con il Cimitero Monumentale.

#### ARTICOLO 25

##### Disposizioni generali – Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della l. 8/6/1990 n. 142.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

## ARTICOLO 26

### Ammissione al cimitero

(1) Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesto altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7;
- e) i resti mortali delle persone sopra indicate.

(2) Le salme di coloro che non ricadono nei casi di cui al 1° Comma saranno sepolti nel Cimitero previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

## ARTICOLO 27

### Disposizioni Generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

## ARTICOLO 28

### Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al 1° Comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL. Si applica l'art.50 della legge 8/6/1990 n. 142.

(3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di post-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) dalla dinamica del tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dai fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a :

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ed inumazione per sepolture private;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi delle sepolture previsti in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### ARTICOLO 29 Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

#### ARTICOLO 30 Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° Comma, da un cippo, fornito a messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa tale da non sporgere più di 20 cm. Dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decaro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

## ARTICOLO 31

### Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte – costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le spoglie individuali a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo della esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.70 e larghezza m. 0.75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parte di chiusura di cui all'art.76 comma 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

## ARTICOLO 32

### Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- b) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numero di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## CAPO IV

### ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

## ARTICOLO 33

### Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

#### ARTICOLO 34

##### Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura dei tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### ARTICOLO 35

##### Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e, comunque non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura).

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicate dal Ministero della Sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dalla Unità Sanitaria Locale e dall'incaricato del servizio di custodia.

#### ARTICOLO 36

##### Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere dalla concessione a tempo determinato nel caso di tumulazione in loculo singolo, oppure dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni nel caso di tumulazione in loculo appartenente ad una Tomba o Edicola di famiglia.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 40 anni;

b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.37 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può ordinare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tale caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### ARTICOLO 37

##### Esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie e le estumulazioni ordinarie riguardanti feretri tumulati in loculi singoli sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. In una celletta ossario è consentita la collocazione di più cassette di resti o urne cinerarie.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie riguardanti feretri tumulati in Tombe o Edicole di famiglia sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per queste richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865 n.2704, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 38

##### Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### ARTICOLO 39

##### Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### ARTICOLO 40 Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parente od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

#### CAPO V CREMAZIONE

#### ARTICOLO 41 Crematorio

(1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### ARTICOLO 42 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'art.79, 1 comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.258, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

#### ARTICOLO 43 Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portata all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimiteri in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

### ARTICOLO 44 Orario

(1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario seguente:

- a) dal 1/4 al 30/9 nei giorni dal martedì alla domenica compresi dalle 8.00 alle 18.00;
- b) dal 1/10 al 31/3 nei giorni dal martedì alla domenica compresi dalle 8.00 alle 17.00;
- c) nel giorno di lunedì in ambedue i periodi dalle 8.00 alle 12.00. Il lunedì pomeriggio il Cimitero resterà aperto nei giorni festivi, prefestivi, nella settimana antecedente la ricorrenza dei Defunti e in occasione di funerali, manifestazioni funebri e commemorazioni.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'orario prescritta.

### ARTICOLO 45 Disciplina dell'ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi

(2) E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualche sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non sono accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute il Sindaco può concedere il permesso di accedere a mezzo di veicoli con le seguenti prescrizioni:

- a) massima attenzione e cautela da parte del conducente del veicolo, che non potrà avere a bordo altra persona oltre il richiedente;
- b) all'interno del Cimitero il veicolo dovrà essere tenuto a motore spento;
- c) il veicolo potrà sostare all'interno del Cimitero per non più di un'ora;
- d) non potranno essere concesse autorizzazioni durante le seguenti ricorrenze:
  - domenica e altri giorni festivi;
  - durante la celebrazione di funerali, commemorazioni o ricorrenze;
  - i giorni 1 e 2 novembre;
  - durante le operazioni di esumazione ed estumulazione di salme.

La richiesta dovrà essere accompagnata da certificazione medica attestante la difficoltà alla deambulazione del richiedente

#### ARTICOLO 46 Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, pintine ornamentali, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare corte, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei corte, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, all'intero dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### ARTICOLO 47 Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

#### ARTICOLO 48 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o

chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurano errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.75.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### ARTICOLO 49

##### Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi gli ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

(3) I fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami, i materiali lapidei e i similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali smaltiti.

#### ARTICOLO 50

##### Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualche forma non si addicono all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.43 in quanto applicabili.

### TITOLO III

#### CONCESSIONI

##### CAPO I

##### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### ARTICOLO 51

## Sepolture private

(1) per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.28, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, cellette per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

(3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(4) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n.258 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni o esumazioni.

(5) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art.53 legge 8/6/1990 n.142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).

(6) Il diritto di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(7) Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

(8) Il Comune può concedere, inoltre, a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Le concessioni di cui al punto 8) hanno una durata pari a 99 anni, salvo rinnovo.

## ARTICOLO 52

### Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285

(2) La durata è fissata:

- a) in anni 99 per cappelle o edicole destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- d) in 50 anni per le tombe di famiglia seminterrate site in Galleria.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni, stipulate per una durata inferiore ai 40 anni, da formalizzare con idoneo atto amministrativo.

Il rinnovo potrà essere fatto per un numero di anni tale da raggiungere i 40 anni di tumulazione della salma e avverrà dietro pagamento di canone di concessione applicando le tariffe vigenti tempo per tempo.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

Nel caso di concessione in vita, il concessionario, finché vivente, dovrà versare annualmente al Comune un canone pari a 1/30, (nel caso di concessione trentennale) del costo del loculo calcolato sulla base delle tariffe vigenti tempo per tempo, a seguito di emissioni di idoneo documento contabile o pari a 1/40 nel caso di concessioni quarantennali).

Oppure, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga più attuabile si procederà al recupero dei trentesimi o quarantesimi ( nel caso esista differenza tra la data di rilascio della concessione e quella della tumulazione), calcolati come sopra, in un'unica soluzione.

### ARTICOLO 53 Modalità di concessione

- (1) La sepoltura, individuale privata di cui al secondo comma, lettera a) dell'art.51, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
- (2) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma soltanto retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (3) La concessione dei loculi avverrà contestualmente al pagamento del prezzo di concessione con la clausola, per le concessioni in vita, che il loculo verrà utilizzato solo dal concessionario, il quale sino al decesso dovrà pagare annualmente almeno 1/40 del costo del loculo, calcolato sulle tariffe di volta in volta vigenti.

La concessione dei loculi della Galleria realizzata nell'anno 2003 avverrà con le seguenti modalità:

**CAMPATA A-B-C:** i loculi saranno assegnati senza vincoli di posizione, alle condizioni sopra indicate, secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale;

**CAMPATE D-E-F:** il loculo sarà assegnato al momento del decesso, seguendo l'ordine fila per fila, dal basso verso l'alto. E' prevista la possibilità, in caso di disponibilità, di assegnare anche il loculo situato immediatamente sopra o, nel caso di ultima fila, quello di fianco, a favore del coniuge, dei genitori, dei figli e dei fratelli.

I loculi liberi da qualsiasi vincolo del "Cimitero vecchio", ivi compresi quelli della "Galleria vecchia" perpendicolare al Cimitero stesso, saranno assegnati ai richiedenti secondo le modalità vigenti per le campate A, B, C.

- (4) La concessione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nel tipo di cui al II comma , lettera b) dell'art.51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di proprietà la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- (5) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- (6) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni cimiteriali.

### ARTICOLO 54 Uso delle sepolture private

- (1) Salvo già quanto previsto dall'art.52, il diritto d'uso delle Cappelle o Tombe private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone

regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1 che del 2 comma dell'art.98 del D.P.R. 10/9/1990 n.258 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6 grado.

(3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n.15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati volta per volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4 comma.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n.15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto dell'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

(8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero

## ARTICOLO 55 Manutenzione

(1) La manutenzione ordinaria delle Tombe di famiglia, Cappelle, loculi individuali, cellette, è a carico dei privati concessionari. In caso di mancata attuazione constatata a mezzo dell'Ufficio Tecnico, Il Comune, scaduto l'atto di diffida notificato all'interessato o interessati, procederà all'esecuzione diretta dei lavori necessari con recupero della spesa.

(2) Tutte le opere eseguite dai concessionari all'interno delle Cappelle e Tombe sono sempre a carico del concessionario.

## CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

### ARTICOLO 56 Divisione, subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art.20 della legge 4 gennaio 1968 n.15, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono richiedere la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, dal diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia apporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residui.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione; l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituisce atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.54 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

(8) All'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuata dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nel confronto delle persone indicate all'art.54, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

(10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.54, abbiano titolato per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune alla dichiarazione di decadenza di della concessione.

#### ARTICOLO 57

##### Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" di anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso, ferma restando a carico del concessionario le spese di esumazione o estumulazione e quelle di eventuale smaltimento dei rifiuti speciali, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a trenta trentesimi o quarantesimi (a seconda della durata della concessione) del costo iniziale del loculo quanti sono gli anni mancati al completamento del periodo complessivo.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ARTICOLO 58

##### Rinuncia a concessione di Cappelle o tombe della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al II comma dell'art.51, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso, ferme restando a carico del concessionario le spese di estumulazione e quelle dell'eventuale smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma:

- a) per concessione della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessione perpetua, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

### CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

#### ARTICOLO 59

##### Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.258, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene raccolta dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni di caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

(3) Dalla decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, L'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove nato, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### ARTICOLO 60

##### Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'articolo 53, penultimo comma;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.55;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previo diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti comuni, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### ARTICOLO 61

##### Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### ARTICOLO 62

##### Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. n.258.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.

(3) allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione della salma, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune , nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### TITOLO IV

##### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI, IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I

##### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### ARTICOLO 63

##### Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, tinteggiature, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati devo avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di appositi autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

(3) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potrebbero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(5) E' tassativamente alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.47 e 48 in quanto compatibili.

(7) I lavori da svolgersi nel Cimitero dovranno essere organizzati, sotto la responsabilità dell'Ufficio Tecnico Comunale e del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, in modo da evitare danni a cose, visitatori e personale del servizio.

(8) E' vietato lavorare nel Cimitero nei giorni festivi ed in occasione delle Commemorazioni dei Defunti.

#### ARTICOLO 64

##### Responsabilità – Deposito cauzionale

(1) I concessionari della sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### ARTICOLO 65

##### Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservazione del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consone alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

(3) Al personale suddetto, dipendente dal Comune, è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violenze più gravi, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultati dal presente Regolamento costituiscono violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### CAPO II

##### IMPRESE POMPE FUNEBRI

#### ARTICOLO 66

##### Funzioni – Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;

- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'ar.115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

## ARTICOLO 67

### Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### CAPO I

#### DISPOSIZIONI VARIE

## ARTICOLO 68

### Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

## ARTICOLO 69

### Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trovo riscontro nella cartografia cimiteriale.

## ARTICOLO 70

### Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme (opzionale);
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che riverificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzioni o rimozioni di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### ARTICOLO 71

##### Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52-53 del D.P.R. n.258, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### ARTICOLO 72

##### Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art.70, terra annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportate;

- a) le generalità del defunto;
- c) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.68.

#### ARTICOLO 73

##### Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

#### CAPO II

##### MORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

## ARTICOLO 74

### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Gli adempimenti di cui all'art.56, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(5) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

## ARTICOLO 75

### Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchi, ecc.) o l'apposizioni di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc., s'intenda agisca in nome o per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## ARTICOLO 76

### Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Ai sensi dell'articolo 51, 3 comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al Segretario Comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario Comunale mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## ARTICOLO 77

### Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'art.74 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## ARTICOLO 78

### Sepolture a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

ARTICOLO 79  
Rinvio alle norme

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme legislative.